

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 2874	
Missioni vevoli nella seduta del 20 maggio 2004	3	(Approvato dal Senato) n. 4979	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge	7
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 2 — Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	7
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 — Ordini del giorno)	31
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	Mozioni Diliberto ed altri n. 1-00358, Bertinotti ed altri n. 1-00367, Violante ed altri n. 1-00368, Cento ed altri n. 1-00369, Pisa ed altri n. 1-00374, Mastella ed altri n. 1-00368 e Violante ed altri n. 1-00379 sulla situazione in Iraq	154
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Mozioni)	154
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 — Risoluzione)	159
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6		

COMUNICAZIONI

Missioni vavevoli nella seduta del 20 maggio 2004.

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Conte Giorgio, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rottoli, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Stradiotto, Selva, Soro, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Giorgio Conte, Contento, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri,

Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE BRASI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione delle consulte locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (5013);

MAZZUCA: « Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo professionale » (5014).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 maggio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2896. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università » (*approvato dal Senato*) (5015).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ASCIERTO: « Attribuzione all'Ufficio centrale per la sicurezza del CESIS delle competenze in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza » (4898) *Parere delle Commissioni II, III e V;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Belluno dello Statuto di autonomia provinciale » (4987) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

COLLAVINI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria » (4727) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA e MORMINO: « Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura » (4990) *Parere delle Commissioni I e III.*

V Commissione (Bilancio):

GIORDANO e VENDOLA: « Istituzione del sistema di calcolo denominato "prodotto interno materiale lordo" (PIML) » (4895) *Parere delle Commissioni I, VIII, X e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI e RIZZI: « Disposizioni per potenziare e riqualificare la rete aeroportuale regionale e locale » (4950) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MASSIDDA: « Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente » (4713) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

CALZOLAIO e MELANDRI: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4909) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 19 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 238).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministra-

zioni dello Stato — con lettera in data 19 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 marzo 2004, concernente la gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione, la regolamentazione ed il sostegno all'immigrazione ed il controllo dell'immigrazione clandestina.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) ed alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, un'integrazione alla relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all'anno 2002 concernente i risultati dei programmi di sorveglianza algale (doc. CLXXXIX, n. 2-*bis*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 maggio 2004, ha trasmesso un documento concernente « La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2003 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 18 maggio 2004, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2003 (doc. CXXXII-*bis*, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute relative al mese di marzo 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 11 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 4/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2874. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2004, N. 82, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (4979)

(A.C. 4979 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

b) nell'allegato 1, le parole: « 30 giugno 2004 » e « 30 settembre 2004 », indicate dopo le parole: « seconda rata » e « terza rata », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4979 – Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 15 giugno 2004. Sono tassativamente escluse dalla

citata proroga le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio su immobili soggetti a vincoli per la tutela:

- a) di natura idrogeologica;
- b) delle falde acquifere;
- c) dei parchi e delle aree protette.

1. 100. Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 20 giugno 2004.

1. 85. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 25 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 132. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali

o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 5. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 10. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Rocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 9. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 8.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 12.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 4.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 15 luglio 2004 esclusivamente per le opere abusive che comportino aumenti della volumetria inferiori al due per cento.

- 1. 101.** Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria si applica esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 20.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al due per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

- 1. 29.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al tre per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

1. **109.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 150 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **84.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilita-

tivo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **19.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

1. **17.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

1. **108.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio

2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 3 per cento.

- 1. 131.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento.

- 1. 30.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno », ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5 luglio ».

- 1. 138.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Fatta eccezione per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, per le opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero per opere realizzate in aree protette o su immobili sottoposti a vincolo, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, i termini

del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

- 1. 122.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, previsti nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, con esclusione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nonché delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 114.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 agosto 2004 e al 31 ottobre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 13.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2004 e al 30 novembre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 14.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. La sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive rispetto alle quali si chiede l'estinzione dei reati opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 111.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 110.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Limitatamente alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi, il termine di presentazione del 31 marzo 2004, di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 133.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 70 per cento.

- 1. 86.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 50 per cento.

- 1. 6.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

- 1. 87.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 esclusivamente nelle regioni che

hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

- 1. 15.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. Può usufruire della proroga soltanto chi abbia versato entro il termine predetto una somma pari al 30 per cento dell'oblazione.

- 1. 7.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria delle opere abusive si applica esclusivamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

- 1. 16.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 maggio 2004, al 31 agosto 2004 ed al 30 settembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati com-

messi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

- 1. 88.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Nelle regioni in cui, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, sono state emanate norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 luglio 2004 ed al 31 agosto 2004.

- 1. 21.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 agosto 2004 ed al 31 ottobre 2004.

- 1. 22.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

- 1. 23.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

- 1. 24.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini dell'estinzione dei reati in materia edilizia e delle san-

zioni penali connesse, ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

- 1. 140.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

- 1. 112.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, hanno emanato norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

- 1. 113.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera a) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 32.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera b) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità

del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 31.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dalla legislazione vigente per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi riguardanti opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 141.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « 30 settembre » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 15 ottobre ».

- 1. 39.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole: « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 20 ottobre ».

- 1. 34.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 15 ottobre ».

- 1. 144.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 102.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 105.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre ».

- 1. 33.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre ».

- 1. 143.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 ottobre 2004 »;

b) nell'allegato 1, le parole « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 luglio 2004 ».

1. 135. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2004 ».

1. 149. Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2004 ».

1. 42. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre 2004 ».

1. 154. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 37, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2004 ».

1. 38. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2004 ».

1. 136. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2004 ».

1. 36. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2004 ».

1. 147. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2004 per opere

che comportano un aumento volumetrico fino all'1,5 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti ».

- 1. 153.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2004 ».

- 1. 151.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 » e le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2004 »;

- 1. 35.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004, per le opere che comportano un aumento volumetrico fino al 4 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti ».

- 1. 41.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

- 1. 91.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2004 » e le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2004 »;

- 1. 145.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 31 maggio 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nella tipologia indicata al numero 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

- 1. 148.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 15 giugno 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nelle tipologie indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

1. 90. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Entro il 15 giugno 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nelle tipologie indicate ai numeri 5 e 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004 ».

1. 37. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2004 ».

1. 152. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 giugno 2004 ».

1. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Lion, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

1. 40. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole commi 15 e 32 con le seguenti: comma 15.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1. 92. Pappaterra, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole commi 15 e 32 con le seguenti comma 32.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1. 44. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: commi 15 e 32 con le seguenti: comma 32.

- 1. 107.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 maggio 2004, eccettuate le opere insistenti su aree demaniali, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 158.** Pappaterra, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: limite massimo e indifferibile del 31 maggio 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto.

- 1. 159.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 31 maggio 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto.

- 1. 165.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 31 maggio 2004 per opere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed entro il 31 marzo 2004 per le altre categorie di opere sanabili.

- 1. 166.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 31 maggio 2004.

- 1. 116.** Rizzo, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 10 giugno 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto.

- 1. 160.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 giugno 2004 per le opere ricadenti nella tipologia numero 5 dell'allegato 1 e 5 giugno 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto.

- 1. 53.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 giugno 2004 eccettuate le opere insistenti su aree demaniali, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 54.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 giugno 2004, eccettuate le opere insistenti su aree di proprietà dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 55.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004, per le opere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed entro il 31 marzo 2004 per le altre categorie di opere sanabili.

- 1. 47.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004, per le opere ricadenti nella tipologia n. 4 dell'allegato 1 e 15 giugno 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto.

- 1. 48.** Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004, fatta eccezione per le opere abusive realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 161.** Rizzo, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004, fatta eccezione per le opere abusive realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 5 giugno 2004.

- 1. 49.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

- 1. 50.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: termine massimo del 10 luglio 2004 ad eccezione delle opere realizzate in aree protette o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere o dei beni ambientali e paesistici, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 162.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 luglio 2004, ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regio-

nali, nonché in parchi o aree protette per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 51.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2004 con le seguenti: 15 luglio 2004, ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, nonché in parchi o aree protette nazionali, regionali e provinciali per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 163.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali o provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il 31 marzo 2004.

- 1. 171.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere realizzate in aree protette o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere o dei beni ambientali e paesistici, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

- 1. 93.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: a condizione che la domanda non riguardi opere abusive ricadenti in area sottoposta a vincolo paesistico o su un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 172.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: nel caso di opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 2 per cento della volumetria e non superino comunque i 25 metri cubi ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 175.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: eccezion fatta per le opere insistenti su patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004, sempre a pena di decadenza.

- 1. 168.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* fatte salve le opere realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **170.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* eccettuate le opere insistenti su aree facenti parte del demanio dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **58.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* se non riguardanti opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

1. **173.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* qualora la domanda riguardi opere di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato 1 ed entro il 31 marzo 2004 per tutte le altre opere condonabili ai sensi del presente decreto.

1. **174.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il termine del 31 marzo 2004.

1. **176.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il 31 maggio 2004.

1. **94.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* eccezion fatta per le opere insistenti su aree facenti parte del demanio dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2004, a pena di decadenza.

1. **59.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere,

dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il termine del 5 giugno 2004.

- 1. 63.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: qualora la domanda riguardi opere di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato 1 ed entro il 15 giugno 2004 per tutte le altre opere condonabili ai sensi del presente decreto.

- 1. 61.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: a condizione che la domanda non riguardi opere abusive ricadenti in area sottoposta a vincolo paesistico o su un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed entro il 15 giugno 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 52.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: nel caso di opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 5 per cento della volumetria e non superino comunque i 30 metri cubi ed entro il 15 giugno 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria.

- 1. 62.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: se non riguardanti opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2004.

- 1. 60.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 luglio 2004 aggiungere le seguenti: fatte salve le opere realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il 30 giugno 2004.

- 1. 57.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e conseguentemente, ai medesimi commi, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: A pena di decadenza, la domanda deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 2004 per le opere che comportano un ampliamento superiore a 10 metri cubi o di oltre il 5 per cento della volumetria originaria.

- 1. 65.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e conseguentemente, ai medesimi commi, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: A pena di decadenza, la domanda deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 2004 per le opere che comportano un ampliamento superiore a 10 metri cubi o di oltre il 10 per cento della volumetria originaria.

- 1. 178.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: indi, ai medesimi commi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo 2004 ».

1. **177.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: indi, ai medesimi commi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 maggio 2004 ».

1. **64.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al 31 marzo 2004 nelle aree ambientalmente sensibili, nelle zone dove si sono verificati, negli ultimi quindici anni, fenomeni di dissesto idrogeologico o siano state interessate da incendi, nonché in tutte le aree ricadenti nel demanio dello Stato ».

1. **95.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al 31 marzo 2004 nelle aree ambientalmente sensibili, nelle zone

dove si sono verificati, negli ultimi quindici anni, fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché in tutte le aree ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato ».

1. **180.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

1. **193.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

1. **75.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un

ampliamento volumetrico superiore al 4 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2004 ».

- 1. 185.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 15 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 1° maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 194.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un ampliamento volumetrico superiore al 7 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 maggio 2004 ».

- 1. 67.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento

superiore ai 20 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 31 maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 76.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 103.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 106.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2004.

- 1. 70.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 20 luglio 2004 ».

- 1. 71.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 ».

- 1. 190.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

- 1. 69.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 31 agosto 2004 ».

- 1. 188.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 5 settembre 2004 ».

- 1. 72.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 189.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 30 ottobre 2004 ».

- 1. 73.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2004 e 30 novembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004 e 30 agosto 2004.

- 1. 117.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Iannuzzi, Realacci, Lion.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2004 e 30 novembre 2004 con le seguenti: 15 luglio 2004 e 15 ottobre 2004.

- 1. 191.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2004 e 30 novembre 2004 con le seguenti: 15 settembre 2004 e 15 ottobre 2004.

- 1. 74.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quarantacinque giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 192.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 195.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 97.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 81.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi.

- 1. 82.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma

27, lettera *d*) del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 78.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, sono anticipati di quindici giorni.

- 1. 77.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a*) del comma 1 non si applicano alle opere abusive realizzate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

- 1. 56.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ovvero siano realizzate in assenza o in grave difformità del titolo abilitativo edilizio, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a*) del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 179.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a*) del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 66.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente realizzate in aree o su immobili soggetti a vincolo, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non è soggetto alla proroga di cui alla lettera *a*) del comma 1.

- 1. 96.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non beneficiano della proroga di cui al comma 1, lettera *a*), le opere realizzate su aree demaniali che non siano conformi alla pianificazione urbanistica e agli strumenti urbanistici attuativi.

- 1. 79.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano esclusivamente in aree urbane e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 80. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera *a*), si applicano esclusivamente in aree non industriali e non ambientalmente sensibili e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 182. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera *a*), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 3 per cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 30 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 83. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera *a*), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 5 per cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 50 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 196. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. Al fine di tutelare il territorio e l'ambiente, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non si applicano agli abusi di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i quali resta fermo a pena di decadenza il termine del 31 marzo 2004, stabilito dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda.

1. 01. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, le disposizioni di proroga di cui all'articolo 1 non si applicano agli illeciti edilizi, realizzati su aree sottoposte a vincolo, consistenti in violazioni di altezza, distacco, cubatura o superficie eccedenti lo 0,05 per cento delle misure prescritte. La presentazione delle domande di regolarizzazione di opere ricadenti in aree protette o di nuove costruzioni che superano complessivamente i 100 metri cubi deve comunque avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2004, ove sanabili in base alla legislazione vigente.

1. 02. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

(A.C. 4979 – Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nella relazione al disegno di legge in oggetto si afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile;

il provvedimento in esame ha pertanto inteso disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, facendo esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004;

l'effetto del decreto-legge in esame è dunque quello di far sì che un numero

di cittadini maggiore dell'attuale possa accedere alle procedure di sanatoria previste dal decreto n. 269 del 2003 e che un maggior numero di manufatti abusivi possa quindi essere regolarizzato; in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga e tenendo conto delle disposizioni interpretative in preparazione, è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto,

impegna il Governo

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizio di cui al citato decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale;

a non estendere, in sede applicativa ed interpretativa nonché ai fini dell'esame delle istanze oggetto di proroga, l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi;

a mantenere fermo, in conformità al testo di legge, il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, escludendo segnatamente la sanabilità in dette aree di violazioni, anche modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte;

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

9/4979/1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15 decreto-legge n. 269/2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269/2003);

l'articolo 32 del dl 269/2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del dl 269/2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devasta-

zione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nella aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, a sollecitare, anche attraverso le Prefetture, l'effettuazione da parte delle forze di polizia locale di verifiche sui luoghi degli abusi, quindi, a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni, già oberati dagli oneri di urbanizzazione, nella indispensabile opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/2. Realacci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel mo-

mento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo:

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizie di cui al predetto decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte Costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale;

a non estendere, in sede applicativa ed interpretativa nonché ai fini dell'esame delle istanze oggetto di proroga, l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi;

mantenere fermo, in conformità al testo di legge, il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, esclu-

dendo segnatamente la sanabilità in dette aree di violazioni, anche modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte;

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 del citato articolo 32 del decreto n. 269 del 2003.

9/4979/3. Vigni, Realacci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2004, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/4. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande

presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 30 maggio 2004, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/5. Adduce.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di approvazione della presente legge di conversione, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/6. Agostini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/7. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore

convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione della presente legge, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/8. Amici.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Piemonte.

9/4979/9. Angioni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4979/10. Barbieri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto

danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Lombardia.

9/4979/11. Battaglia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**12**. Bellini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e

preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Veneto.

9/4979/**13**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incenti-

vando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/14. Bettini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Liguria.

9/4979/15. Bielli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4979/16. Bogi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Toscana.

9/4979/17. Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Umbria.

9/4979/**18**. Bonito.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Marche.

9/4979/**19**. Bova.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Lazio.

9/4979/20. Buffo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Abruzzi.

9/4979/21. Buglio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Molise.

9/4979/**22**. Burlando.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Campania.

9/4979/**23**. Cabras.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Puglia.

9/4979/**24**. Caldarola.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Basilicata.

9/4979/**25**. Calzolaio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Calabria.

9/4979/26. Capitelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Sicilia.

9/4979/27. Carli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Sardegna.

9/4979/28. Carboni.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui percepito.

9/4979/29. Cazzaro.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Piemonte.

9/4979/30. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Valle d'Aosta.

9/4979/31. Chianale.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Lombardia.

9/4979/**32**. Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**33**. Chiti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Veneto.

9/4979/**34**. Cialente.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**35**. Coluccini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo,

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Liguria.

9/4979/**36**. Cordonì.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Emilia-Romagna.

9/4979/**37**. Crisci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Toscana.

9/4979/**38**. Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Umbria.

9/4979/**39**. Dameri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Marche.

9/4979/40. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Lazio.

9/4979/41. De Luca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Abruzzi.

9/4979/42. De Simone.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Molise.

9/4979/43. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Campania.

9/4979/44. Diana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Puglia.

9/4979/45. Duca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Basilicata.

9/4979/46. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Calabria.

9/4979/47. Finocchiaro.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Sicilia.

9/4979/48. Fluvi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Sardegna.

9/4979/49. Folena.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e

non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Piemonte.

9/4979/50. Franci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Valle d'Aosta.

9/4979/**51**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Lombardia.

9/4979/**52**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**53**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore

convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Veneto.

9/4979/**54**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**55**. Giacco.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione

della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Liguria.

9/4979/**56**. Giulietti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Emilia-Romagna.

9/4979/57. Grandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Toscana.

9/4979/**58**. Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Umbria.

9/4979/**59**. Grillini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Marche.

9/4979/60. Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Lazio.

9/4979/61. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta

di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Abruzzi.

9/4979/**62**. Kessler.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Molise.

9/4979/**63**. Labate.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigua, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Campania.

9/4979/64. Leoni.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel mo-

mento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigua, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Puglia.

9/4979/65. Lolli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Basilicata.

9/4979/66. Lucà.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Calabria.

9/4979/**67**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Sicilia.

9/4979/**68**. Lulli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Sardegna.

9/4979/**69**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato

ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.

9/4979/**70**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e

induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di ristrutturazione edilizia come definite dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

9/4979/**71**. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

9/4979/**72**. Mancini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree insulari del nostro paese.

9/4979/**73**. Manzini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, san-

cisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Piemonte.

9/4979/**74**. Maran.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Valle d'Aosta.

9/4979/75. Paola Mariani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Piemonte.

9/4979/**76**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**77**. Mariotti.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Veneto.

9/4979/78. Marone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/79. Martella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno

inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Liguria.

9/4979/80. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Emilia-Romagna.

9/4979/81. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Toscana.

9/4979/82. Melandri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Umbria.

9/4979/**83**. Minniti.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Marche.

9/4979/**84**. Montecchi.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Lazio.

9/4979/**85**. Motta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31

marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Abruzzi.

9/4979/**86**. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione

della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Molise.

9/4979/87. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Campania.

9/4979/88. Nigra.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Puglia.

9/4979/89. Oliverio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Basilicata.

9/4979/90. Olivieri.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Calabria.

9/4979/91. Ottone.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Sicilia.

9/4979/**92**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Sardegna.

9/4979/**93**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto

danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Piemonte — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**94**. Petrella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, san-

cisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Valle d'Aosta — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**95**. Piglionica.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Lombardia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/96. Pinotti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Trentino-Alto Adige — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**97**. Pisa.

La Camera

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato

ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Veneto — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**98**. Pollastrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta

di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Friuli-Venezia Giulia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**99**. Preda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Liguria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**100**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Emilia-Romagna — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/101. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella

regione Toscana — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**102**. Ranieri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Umbria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**103**. Rava.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela

dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Marche — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**104**. Rognoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Lazio — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**105**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Abruzzi — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**106**. Rossiello.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Molise — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**107**. Rotundo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Campania — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/108. Ruggia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella

regione Puglia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**109**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Basilicata — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/**110**. Sabattini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela

dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Calabria — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/111. Sandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Sicilia — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/112. Sandri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979,

di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

tale riapertura dei termini appare potenzialmente produttiva di conseguenze ancor più lesive per la complessiva tutela dei beni ambientali e culturali nel nostro paese, se si considera che l'allegato 1 di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 prevede la sanabilità in astratto di numerose fattispecie assai diverse tra loro;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate — nella regione Sardegna — in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume.

9/4979/113. Sasso.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero

sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

il provvedimento in esame pertanto nel disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizio di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte Costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale.

9/4979/114. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

il provvedimento in esame pertanto nel disporre una proroga del termine per presentare le domande di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a non estendere l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi in fase applicativa ed interpretativa delle nuove istanze presentate.

9/4979/**115**. Sedioli.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è

necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a mantenere fermo il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, escludendo segnatamente, in dette aree, la sanabilità di violazioni, seppur modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte.

9/4979/**116**. Sereni.

La Camera,

premesso che:

la relazione al disegno di legge AS 2874 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante la proroga dei termini in materia edilizia — di cui ai commi 15 e 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 — approvato al Senato e ora all'esame della Camera, afferma che le adesioni alla definizione agevolata sono, allo stato, « in numero sensibilmente inferiore a quello stimato. La limitatezza delle adesioni è da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa ed amministrativa, tenuto conto che varie regioni hanno impugnato la normativa statale o hanno emanato leggi volte a renderla sostanzialmente inapplicabile »;

di regolarizzazione previste dalla normativa statale, fa esplicito riferimento al conseguimento « delle previsioni di gettito relative all'anno 2004 »;

in ragione dell'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere al condono edilizio a seguito della proroga è necessario ribadire chiaramente i limiti di sanabilità connessi alla presentazione delle istanze di cui al presente decreto;

impegna il Governo

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in

particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 del citato articolo 32 del decreto n. 269 del 2003.

9/4979/**117**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

nonostante il comma 10 dell'articolo 32 preveda lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico,

tali risorse appaiono del tutto incongrue e inadeguate allo scopo prefissato;

impegna il Governo

ad individuare, nel più breve tempo possibile, tutte le necessarie risorse finanziarie atte a farvi fronte.

9/4979/**118**. Soda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esauritiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste

in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale.

9/4979/**119**. Spini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32.

9/4979/**120**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone montane del nostro territorio.

9/4979/**121**. Susini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone alpine del nostro territorio.

9/4979/**122**. Tidei.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone appenniniche del nostro territorio.

9/4979/**123**. Tocci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone lacuali del nostro territorio.

9/4979/**124**. Tolotti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone fluviali del nostro territorio.

9/4979/**125**. Trupia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone costiere del nostro territorio.

9/4979/**126**. Turco.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle zone insulari del nostro territorio.

9/4979/**127**. Ventura.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia settentrionale.

9/4979/**128**. Vianello.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia centrale.

9/4979/**129**. Visco.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, sul complessivo stato di realizzazione degli interventi in atto ai sensi del comma 10 dell'articolo 32, avuto particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale.

9/4979/130. Zani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui

al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree alpine del nostro paese.

9/4979/**131**. Zanotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione

concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree appenniniche del nostro paese.

9/4979/**132**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree montane del nostro paese.

9/4979/**133**. Violante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree lacuali del nostro paese.

9/4979/**134**. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree costiere del nostro paese.

9/4979/**135**. Bersani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente

aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

il comma 10 dell'articolo 32 prevede lo stanziamento di una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree fluviali del nostro paese.

9/4979/**136**. Mussi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del

territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese mag-

giormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Napoli, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e, quindi, a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia, già oberati dagli oneri di urbanizzazione, nella indispensabile opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/137. Annunziata.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di

demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Caserta, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/138. Banti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Latina, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**139**. Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Benevento, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**140**. Bimbi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Avellino, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**141**. Bottino.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Salerno, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**142**. Bressa.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Frosinone, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/143. Burtone.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Bari, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/144. Camo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Taranto, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/145. Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Brindisi, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/146. Carra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Lecce, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**147**. Colasio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Foggia, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**148**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Crotone, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**149**. Duilio.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Vibo Valentia, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**150**. Fanfani.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Catanzaro, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/151. Fioroni.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

L'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**152**. Fistarol.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

L'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Cosenza, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/153. Frigato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Palermo, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/154. Fusillo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Catania, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**155**. Gambale.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Trapani, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**156**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Messina, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**157**. Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Enna, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**158**. Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Caltanissetta, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/159. Ladu.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Siracusa, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/160. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Agrigento, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/161. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Ragusa, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/162. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Roma, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**163**. Carbonella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definiti-

vamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Catanzaro colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**164**. Loiero.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande

di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Cosenza colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**165**. Lusetti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente ca-

renti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Crotone colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/166. Mantini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le

residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Reggio Calabria colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del settembre 2000 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al

peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/167. Molinari.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni

italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancellò colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**168**. Monaco.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definiti-

vamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Udine colpiti dagli eventi alluvionali dell'agosto 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**169**. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai co-

muni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Pordenone colpiti dagli eventi alluvionali dell'agosto 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**170**. Rusconi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente ca-

renti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Avellino colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 1999 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.
9/4979/171. Santagata.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Benevento colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 1999 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/172. Squeglia.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Caserta colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 1999 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.
9/4979/**173**. Stradiotto.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del

territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Salerno colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 1999 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati

dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**174**. Tanoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime

fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**175**. Marcora.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definiti-

vamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Taranto colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/176. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31

marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Siracusa colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/177. Merlo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree

del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**178**. Milana.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia

l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al

peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**179**. Morgando.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni

italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della regione Molise colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**180**. Mosella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della regione Campania colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti. 9/4979/181. Papini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del

2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2003 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**182**. Pasetto.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad

ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Vibo Valenzia colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**183**. Pinza.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con

l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Savona colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**184**. Piscitello.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di La Spezia colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/185. Riduzzi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del

territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Genova colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abu-

sivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/186. Rosato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime

fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Imperia colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/187. Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Gorizia colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**188**. Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del

2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Bologna colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**189**. Ruta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

L'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente ca-

renti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Piacenza colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/190. Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

L'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/191. Soro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti. 9/4979/**192**. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del

territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Modena colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abu-

sivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**193**. Verneti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime

fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Ferrara colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**194**. Villari.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della provincia di Ravenna colpiti dagli eventi alluvionali del 2002 nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, che si aggiunge al peso sostenuto da questi enti locali per fronteggiare gli eventi calamitosi suddetti.

9/4979/**195**. Volpini.

La Camera,

considerato che numerose istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle disposizioni varate nel 1994: sono state respinte per carenza documentale anche se presentate nei termini e munite del previsto titolo di oblazione;

rilevato che per tali ragioni sono rimaste prive di definizione istanze di condono che presentavano in concreto i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative per disporre la riapertura dei termini fino al 31 luglio 2004 per quelle istanze di condono presentate entro il 31 marzo 1995 e respinte, a suo tempo, per carenza documentale e non per dolosa o infedele dichiarazione.

9/4979/**196**. Giacomo Angelo Rosario Ventura, Misuraca, Amato.

MOZIONI DILIBERTO ED ALTRI N. 1-00358, BERTINOTTI ED ALTRI N. 1-00367, VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00368, CENTO ED ALTRI N. 1-00369, PISA ED ALTRI N. 1-00374, MASTELLA ED ALTRI N. 1-00378 E VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00379 SULLA SITUAZIONE IN IRAQ

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

i drammatici sviluppi del conflitto in Iraq, ove perdura una perversa spirale di violenza e di odio, rendono attuale e assolutamente condivisibile la coraggiosa iniziativa del *leader* della sinistra spagnola Zapatero, che ha dato l'ordine di ritiro immediato dei suoi soldati dalla regione irachena;

il rapimento di quattro ostaggi italiani da parte dei fondamentalisti iracheni, sfociato nella barbara esecuzione mortale di uno di loro, testimonia ancora una volta che in quella regione oramai governa solo il caos e che i nostri soldati, cui si sono affiancati anche nostri compatrioti civili, sono stati mandati allo sbaraglio ed esposti al pericolo, senza la copertura di quella indispensabile rete di rapporti ed intese necessari quando si opera in territorio di guerra;

in questo frangente occorre tornare all'interesse nazionale, che è quello della definitiva pacificazione dell'Iraq, che può avvenire solo con il ritiro immediato di tutte le truppe di occupazione, a partire da quelle italiane;

impegna il Governo

a ritirare immediatamente il contingente militare italiano impegnato in tutta la regione irachena e consentire così l'avvio di un processo costituente gestito dal popolo iracheno e garantito dall'Onu, anche

con l'invio di caschi blu appartenenti ai Paesi arabi ed a quelle nazioni che non abbiano partecipato alla guerra ed all'occupazione militare contro l'Iraq.

(1-00358) « Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato ».

(19 aprile 2004).

La Camera,

premesso che:

il perdurare dell'occupazione militare in Iraq sta facendo precipitare quel Paese in una guerra civile sempre più sanguinosa, tanto da rendere ormai priva di ogni senso non soltanto la data del 30 giugno 2004, ma ogni attesa di svolta e ruolo dell'Onu;

la ripresa dei bombardamenti statunitensi e l'assedio delle città di Falluja e Najaf confermano la feroce determinazione della Casa Bianca nella volontà di mantenere il controllo militare dell'Iraq;

la cosiddetta « battaglia dei tre ponti » a Nassiriya ha visto per la prima volta il contingente militare italiano usare la forza delle armi anche nei confronti dei civili, facendo un numero imprecisato di vittime tra la popolazione locale;

anche in seguito a questi fatti, l'Italia viene percepita dal popolo iracheno come un Paese complice dell'occupazione anglo-americana e stanno, per questo, aumentando gli atti di ostilità nei confronti dei nostri concittadini;

la partecipazione attiva alle iniziative di guerra da parte degli italiani ha costretto le organizzazioni non governative del nostro Paese a sospendere la preziosa iniziativa umanitaria lì svolta e a richiamare ad Amman il personale per mancanza delle misure minime di sicurezza;

il sequestro di quattro cittadini italiani e la successiva barbara uccisione di uno di essi, Fabrizio Quattrocchi, evidenziano in modo drammatico l'ostilità crescente nei confronti dell'Italia, oltre che portare alla luce una vera e propria « privatizzazione della guerra » operata da alcune multinazionali;

è da valutare positivamente la decisione assunta dal nuovo Governo spagnolo di iniziare da subito il ritiro del proprio contingente militare dall'Iraq, in quanto — perdurando l'occupazione militare — non esistono le condizioni affinché l'Onu operi la svolta auspicata a garanzia del popolo iracheno e della sua sovranità;

si ritiene necessario:

a) isolare chi ha scatenato la guerra preventiva ed unilaterale, mettendo all'opinione pubblica mondiale sul possesso da parte dell'Iraq di armi di sterminio di massa;

b) arrestare la spirale guerra/terrorismo paurosamente alimentata dalla guerra all'Iraq;

c) restituire all'Onu un ruolo attivo per la pace e per la transizione alla democrazia in quell'area;

impegna il Governo

a disporre il rientro delle truppe italiane dall'Iraq, impartendo le necessarie disposizioni perché questo avvenga celermente, in modo ordinato e garantendo la sicurezza del personale militare lì impiegato.

(1-00367) « Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola ».

(3 maggio 2004).

La Camera,

premessi che:

radicalmente negativo è il giudizio sulla guerra irachena, un intervento militare unilaterale e privo dell'autorizzazione delle Nazioni Unite e di ogni legittimazione internazionale, le cui motivazioni si sono dimostrate completamente infondate;

a distanza di un anno dalla caduta del regime di Saddam Hussein, tutti gli obiettivi conclamati sono lontanissimi dall'essere raggiunti. La situazione irachena è segnata da uno stillicidio di attentati e di azioni di guerriglia che sfociano sempre più nella guerra aperta, con un altissimo prezzo di vite umane, anche tra i civili; cresce l'ostilità e l'insofferenza della popolazione, mentre l'autorità provvisoria insediata dalle forze occupanti si manifesta priva di rappresentatività; nel frattempo, la minaccia del terrorismo internazionale non è stata ridotta, ma è anzi cresciuta l'area del fiancheggiamento al fanatismo fondamentalista e si è aggiunta in Iraq l'odiosa pratica del sequestro di ostaggi, che così dolorosamente ha colpito anche nostri connazionali. Le sconvolgenti immagini delle pratiche di tortura inflitte da forze occupanti ai prigionieri iracheni rafforzano nell'opinione internazionale l'idea di una spirale di errori ed orrori. Nulla, per ora, lascia intravedere il passaggio dalla fase dell'occupazione militare a quella di un'effettiva stabilizzazione e pacificazione;

si rinnova la preoccupazione per l'ulteriore aggravarsi del conflitto israelo-palestinese, di cui sono evidenti le implicazioni con la crisi irachena e con lo stato di criticità politica dell'intera area medio-orientale. Le ultime decisioni unilaterali del Governo Sharon, irresponsabilmente avallate dall'amministrazione Bush, hanno inferto un colpo durissimo alle prospettive di pacificazione segnate dalla *road map*, rendendo ancora più lontana la prospettiva della soluzione di quello storico conflitto, in un contesto in cui non si arresta la spirale di atti di terrorismo e di ritorsione militare;

si manifesta la più profonda preoccupazione per la deriva unilateralistica avviata con la guerra in Iraq, che minaccia di minare non solo le Nazioni Unite, ma anche tutte le istituzioni sulle quali si è basata sinora la stabilità internazionale;

netta è la contrarietà al modo con cui il Governo italiano ha fin qui operato a proposito del conflitto iracheno. La decisione di inviare in Iraq un nostro contingente, inquadrato nell'ambito delle forze d'occupazione, ha esposto ed espone sempre più i nostri militari al rischio di essere considerati alla stregua delle truppe occupanti, accrescendo la pericolosità della missione - come purtroppo ha drammaticamente mostrato l'eccidio dei nostri militari a Nassiriya - e mettendo in serio dubbio il raggiungimento degli annunciati obiettivi di pacificazione, nonostante la dedizione dei militari e dei civili italiani. Del tutto inconsistente si è rivelata, nel frattempo, l'iniziativa politico-diplomatica posta in essere dal Governo, che ha mancato di chiedere una svolta nella conduzione della vicenda irachena, giungendo, all'opposto, ad annunciare unilateralmente e senza un mandato parlamentare la prosecuzione della missione anche oltre il 30 giugno 2004;

vi è l'urgente necessità di porre in atto tutte le iniziative politiche volte a produrre un'effettiva svolta nello scenario iracheno, a partire dal pieno successo delle proposte avanzate dall'inviato speciale dell'Onu Brahimi al Consiglio di sicurezza. In particolare, si tratta di assegnare all'Onu la responsabilità politica e militare del processo di transizione, di garantire l'insediamento di un governo transitorio iracheno rappresentativo e credibile, che realizzi a breve termine un processo democratico, costituente ed elettorale, restituendo piena sovranità al popolo iracheno, e di costruire le condizioni per porre fine all'attuale stato di occupazione e per il dispiegamento di una forza multinazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite, costituita anche attraverso il coinvolgimento di Paesi arabi e musulmani;

impegna il Governo:

ad agire affinché l'Unione europea, superando le sue divisioni, decida un'iniziativa unitaria per affidare alle Nazioni Unite la responsabilità politica e militare della transizione in Iraq;

a sostenere, in ogni sede e con ogni altra azione utile, la possibilità di produrre un radicale cambiamento nella gestione della transizione irachena;

a predisporre, in assenza del passaggio all'Onu della conduzione politica e militare della situazione in Iraq, il rientro del contingente militare italiano;

a dichiarare contestualmente la disponibilità italiana a contribuire ad una presenza multinazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite in Iraq;

ad esercitare ogni possibile pressione per la ripresa del negoziato ed il rispetto della *road map* nel conflitto israelo-palestinese;

a condannare le torture inferte ai detenuti iracheni e ad adoperarsi perché sulla materia intervenga la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite.

(1-00368) « Violante, Castagnetti, Intini ». (5 maggio 2004).

La Camera,

premesso che:

la situazione irachena è caratterizzata da un aumento drammatico delle violenze e sono ormai migliaia i morti civili e centinaia i caduti militari dell'esercito degli Stati Uniti e degli altri eserciti alleati;

nel carcere di Abu Ghraib e in altre situazioni sono state documentate torture e sevizie su diversi prigionieri iracheni da parte di militari americani e secondo il Pentagono sono almeno 25 i detenuti morti a causa di torture nelle prigioni irachene e afgane;

nella città di Falluja e di Najaf durante gli scontri e sotto i bombardamenti americani sono rimasti uccisi centinaia e centinaia di civili, molti dei quali donne e bambini;

lo stesso Sottosegretario di Stato alla difesa statunitense Wolfowitz ha dichiarato che sul territorio è ormai in corso una vera e propria guerra e il generale Richard Myers, capo di stato maggiore statunitense, ha annunciato l'invio di rinforzi militari in Iraq per far fronte ai problemi della sicurezza e all'isolamento dell'esercito militare di occupazione anglo-americano;

la guerra in Iraq è stata motivata da parte dei Paesi della coalizione, compresa l'Italia, con la sistematica costruzione di prove e notizie false;

negli Usa e in Gran Bretagna sono in corso inchieste per accertare le responsabilità dei Governi in questa campagna di menzogne: diversamente nulla si è voluto fare in Italia;

nell'ultimo incontro Blair-Bush è stato confermato che il comando reale in Iraq, ovvero i problemi della sicurezza e della ricostruzione, resteranno saldamente nelle mani degli Stati Uniti;

molte imprese hanno rinunciato ai lavori in appalto;

nell'incontro Bush-Sharon, il Presidente degli Stati Uniti ha avallato il piano del *premier* israeliano che cancella i confini del 1967, autorizza l'annessione di alcune parti dei territori occupati e cancella milioni di profughi palestinesi;

la scelta dell'amministrazione americana di sostenere il piano Sharon cancella, di fatto, quello che era stato presentato come percorso di pace previsto dalla *road map* e rappresenta un grave colpo alla possibilità di una soluzione multilaterale al conflitto mediorientale;

il 25 aprile 2004 il Sottosegretario di stato Marc Grosman di fronte al Congresso ha dichiarato: « fino al 31 gennaio

2005 rimarranno in vigore le norme stabilite da Paul Bremer, il nuovo governo provvisorio che sarà insediato il 30 giugno 2004 non potrà emettere né leggi, né decreti, senza l'accordo del comando americano, né avere il controllo per la sicurezza »;

il 26 aprile 2004 dichiarazioni del tutto simili a quelle di Marc Grosman sono state rese dal Segretario di Stato Colin Powell;

il *premier* spagnolo Zapatero ha deciso di avviare da subito il ritiro delle truppe spagnole dall'Iraq, che sarà completato entro il 27 maggio 2004, convinto che non esistano le condizioni per una svolta reale che preveda il comando effettivo nelle mani delle Nazioni Unite;

altri Paesi hanno effettuato, annunciato o iniziato a prendere in considerazione il ritiro;

alla luce degli eventi iracheni e per le scelte dell'amministrazione statunitense, il 30 giugno 2004, data prevista per il passaggio dei poteri, ha perso sempre più di valore politico, né, tantomeno, può rappresentare una « svolta » della situazione in Iraq;

il contingente italiano a Nassiriya ha partecipato a diversi scontri a fuoco per riconquistare tre ponti occupati da manifestanti iracheni. Durante gli scontri sono rimasti feriti 11 bersaglieri italiani e sono morti diversi cittadini iracheni;

i militari italiani in Iraq, in contraddizione con gli stessi deliberati del Parlamento italiano, approvati dalla maggioranza di governo e in violazione della Costituzione, sono parte della guerra in corso nel territorio iracheno;

tre ostaggi italiani « operatori privati di sicurezza » sono nelle mani della « Falange verdi di Maometto », che minacciano di ucciderli dopo aver ucciso il quarto ostaggio Fabrizio Quattrocchi;

impegna il Governo:

ad adoperarsi con tutti gli strumenti diplomatici per la liberazione degli ostaggi;

a condannare le torture di prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib e a denunciare la violazione della Convenzione internazionale contro la tortura depositata a New York il 10 dicembre 1984 e entrata in vigore il 26 giugno 1987;

a ritirare con effetto immediato le truppe italiane dall'Iraq;

a promuovere, di concerto con gli altri Paesi europei, una nuova risoluzione del consiglio di sicurezza che preveda:

a) il passaggio all'Onu della guida della transizione irachena, per garantire la sicurezza, la ricostruzione e il futuro democratico dell'Iraq;

b) un percorso certo per una piena sovranità del popolo iracheno sul proprio Paese;

a promuovere un'iniziativa europea sul conflitto israelo-palestinese che rifiuti il piano Sharon e riaffermi l'obiettivo di una soluzione multilaterale e negoziata.

(1-00369) « Cento, Crucianelli, Folena, Giordano, Grandi, Rizzo ».

(5 maggio 2004).

La Camera,

premesso che:

l'intera comunità internazionale sta reagendo con orrore e sdegno dinanzi alle immagini che testimoniano quanto avveniva nei centri di detenzione in territorio iracheno;

le torture e i maltrattamenti inflitti dai soldati inglesi e americani della coalizione ad inermi prigionieri iracheni non possono in alcun modo essere considerati episodi sporadici e isolati, ma i rapporti della Croce rossa internazionale, le denunce di *Amnesty international* e di *Human rights watch* e lo stesso rapporto del generale statunitense Antonio M. Tabuga, tra i massimi responsabili delle forze di

terra Usa, mostrano un contesto in cui torture e violazioni dei diritti umani venivano condotte in maniera sistematica e continuativa e, addirittura, secondo procedure codificate;

parlamentari dell'opposizione avevano già nei mesi scorsi presentato atti di sindacato ispettivo finalizzate a sensibilizzare il Governo sulla questione dei diritti umani in Iraq;

tutto questo non può lasciare indifferente il Governo italiano, che ha chiesto e ottenuto il voto del Parlamento, definendo la missione in Iraq una missione umanitaria e di pace, e, invece, si rende di fatto corresponsabile di gravissime violazioni del diritto internazionale;

è stato dichiarato dal Governo che i prigionieri iracheni arrestati dal contingente italiano vengono consegnati alle forze della coalizione, in particolare ai britannici e alla polizia irachena, che gestisce il carcere di Nassiriya;

impegna il Governo:

a far sì che le forze armate italiane non consegnino le persone arrestate durante le operazioni della missione « Antica Babilonia » alle forze della coalizione e alla polizia irachena che gestisce il carcere di Nassiriya, responsabili per gli interrogatori e i centri di detenzione.

(1-00374) « Pisa, Deiana, Vertone, Crucianelli, Bielli, Sciacca, Amici, Fumagalli, Grandi, Marone, Buffo, Folena, Dameri, Coluccini, Crisci, Tocci, Giullietti, Calzolaio, Pinotti, Rossiello, Ruzzante, Labate, Caldarola ».

(12 maggio 2004).

La Camera,

premesso che:

la situazione in Iraq si sta vieppiù aggravando e ormai minaccia di far pre-

cipitare quel Paese nella guerra civile, etnica e religiosa, di dare spazio al terrorismo interno ed internazionale e di creare una situazione di instabilità nel Medio Oriente, tale da aggravare anche lo stato di conflitto tra Israele e il popolo palestinese,

si ribadisce il giudizio negativo sull'intervento unilaterale, politico e militare, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito e degli Stati della cosiddetta « coalizione » e sull'adesione ad essa del Governo italiano, con l'invio di unità militari in quel teatro;

si è preso atto che grave è l'attuale situazione di violenza in quel Paese, anche tra gli stessi iracheni;

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente tutte le iniziative opportune e necessario perché le Nazioni Unite, attraverso una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza, assumano l'esercizio provvisorio della sovranità in quel Paese fino allo svolgimento di libere elezioni, che esprimano una rappresentanza del popolo iracheno e che diano una nuova costituzione e nuove istituzioni al Paese, conformi alla sua storia ed alle sue tradizioni, e affinché l'organizzazione delle Nazioni Unite provveda, a tal fine, alla costituzione di un nuovo Governo provvisorio iracheno, delegando ad esso i necessari poteri, e sovrintenda direttamente, o per mandato o con l'autorizzazione a Paesi membri dell'organizzazione, al controllo del territorio ed al ristabilimento dell'ordine mediante unità militari poste sotto il suo comando o controllo;

a proporre ai Paesi dell'Unione europea la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio europeo che esamini la situazione nell'Iraq e promuova l'assunzione di responsabilità da parte delle Nazioni Unite;

qualora non si realizzasse entro il 30 giugno 2004 l'assunzione di responsabilità delle Nazioni Unite, con l'adozione di una nuova risoluzione del Consiglio di sicu-

rezza che crei un nuovo e diverso quadro giuridico e politico per una presenza internazionale in quel Paese, a disporre l'immediato ritiro delle unità militari italiane dispiegate nell'Iraq e, per l'intanto, ad assicurare con idonee direttive e regole il massimo di sicurezza ai militari colà impiegati.

(1-00378) « Mastella, Acquarone, Cusumano, De Franciscis, Mazzuca Poggiolini, Montecucullo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza, Boato ».

(19 maggio 2004).

La Camera,

valutata la situazione politica, civile e militare dell'Iraq,

impegna il Governo

a disporre il rientro del contingente militare italiano.

(1-00379) « Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Rizzo, Intini, Zanella ».

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

udite le comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e sul ruolo centrale delle Nazioni Unite, emerso dagli incontri negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio, per i quali esprime vivo apprezzamento,

le approva.

(6-00095) « Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, Moroni, La Malfa ».